Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 3 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 740.

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso statale nella costruzione di alloggi popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 gennaio 1941, n. 105, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie;

Vista la legge 11 luglio 1941, n. 809, sul finanziamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito;

Vista la legge 28 settembre 1942, n. 1140, relativa alla riduzione delle spese autorizzate per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie prevista dall'art. 1 della legge 20 gennaio 1941, n. 105, modificata dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140, è aumentata di lire 40 milioni. Dello stesso importo è elevato il limite di lire 500 milioni stabilito dall'art. 6 della stessa legge 20 gennaio 1941, n. 105, per la concessione di concorsi agli istituti

autonomi provinciali per le case popolari per la costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti.

Art. 2.

Agli stanziamenti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 40 milioni sarà provveduto a misura del bisogno con decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ai predetti stanziamenti potranno applicarsi le disposizioni della legge 11 luglio 1941, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ROMANO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1943.
Atti del Governo, registro 461, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1943, n. 741.

Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1224;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenuta la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il pagamento degli assegni spettanti a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o indennità caroviveri ed altri assegni fissi pensionabili e non pensionabili al personale di ruolo appartenente ai Regi istituti e Regie scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale che non sia retribuito in base ai ruoli di spese fisse e che, trovandosi per giustificati motivi fuori della propria sede di servizio, non possa farvi ritorno per ragioni inerenti allo stato di guerra, si provvederà, a seguito di esplicita richiesta di ciascun interessato, come appresso:

a) qualora trattisi di insegnanti di ruolo dell'ordine elementare, questi saranno retribuiti sui fondi della contabilità speciale del Regio provveditorato agli studi, al quale perverrà l'istanza di cui al successivo art. 2;

b) qualora trattisi di personale di ruolo appartenente ai Regi istituti e Regie scuole dell'ordine superiore tecnico e dell'ordine artistico aventi autonomia amministrativa, questo sarà retribuito sul bilancio di altro istituto o scuola dello stesso ordine avente ugualmente autonomia amministrativa. La relativa spesa sarà rimborsata dal Ministero dell'educazione nazionale mediante prelevamento sui contributi spettanti all'istituto o alla scuola cui il personale organicamente appartiene;

c) qualora trattisi di personale di ruolo a carico di bilanci universitari, questo sarà retribuito sul bilancio di altra Regia università o di altro Regio istituto universitario. La relativa spesa sarà rimborsata dal Ministero dell'educazione nazionale mediante prelevamento sui contributi spettanti all'università o all'istituto universitario cui il personale organicamente appartiene.

Art. 2.

L'istanza, con la quale il personale chiederà la corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1, redatta in duplice esemplare ed in carta libera, dovrà contenere specificatamente:

a) cognome, nome, paternità, qualifica, grado gerarchico, stato di famiglia e recapito dell'interessato;

b) l'indicazione dell'istituto o della scuola di appartenenza;

c) l'indicazione della somma netta mensilmente e complessivamente percepita a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altri assegni fissi, esclusa qualsiasi indennità temporanea inerente alla sede dell'interessato;

d) l'indicazione del mese fino a tutto il quale detto stipendio ed accessori sono stati percepiti;

e) l'indicazione delle ritenute extra fiscali che eventualmente gravino sullo stipendio.

Inoltre, prima della firma, l'istanza dovrà contenere la formula seguente: « Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che le suesposte indicazioni corrispondono ad esattezza. M'impegno di risarcire l'erario per gli eventuali danni che potessero derivargli a seguito di errori nelle indicazioni stesse ».

Qualora l'interessato abbia rilasciato deleghe per la riscossione degli assegni, aggiungerà alla predetta dichiarazione di risarcimento le parole: « e per effetto della delega da me rilasciata a terzi » dei quali indicherà il nome, il cognome, la paternità, l'eventuale occupazione e l'indirizzo.

Art. 3.

Il personale insegnante di ruolo delle scuole dell'ordine elementare rivolgerà l'istanza al direttore didattico, nel circolo del quale detto personale abbia trasferito provvisoriamente la propria residenza. Lo stesso direttore, dopo essersi accertato dell'identità personale e della qualifica del richiedente, che produrrà all'uopo documenti idonei, trasmetterà un esemplare dell'istanza, convalidato col bollo dell'ufficio e con la propria firma, al Regio provveditore agli studi della propria provincia.

Il provveditore in base all'istanza accenderà un conto corrente provvisorio e disporrà i pagamenti sulla scorta della nota nominativa che rilascerà l'ufficio scolastico stesso, previa richiesta mensile da parte dell'interessato.

Art. 4.

Salva la disposizione di cui all'articolo precedente, tutto il restante personale menzionato nell'art. 1 rivolgerà l'istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale competente) il quale designerà l'istituto o la scuola che dovrà eseguire il pagamento degli assegni.

Art. 5.

E' riservata al Ministero dell'educazione nazionale la facoltà di disporre il pagamento delle retribuzioni spettanti:

a) fino alla data in cui avrebbero dovuto aver termine le lezioni dell'anno scolastico 1942-43, se tale termine non fosse stato anticipato per ragioni contingenti, al personale non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei, normalmente compensato a decimi posticipati e appartenente ai Regi istituti e Regie scuole degli ordini elementare, medio, superiore e artistico;

b) fino al termine dell'anno scolastico 1942-43 al personale non di ruolo degli stessi ordini compensato a dodicesimi posticipati;

c) fino al termine dell'anno accademico 1942-43, al personale non di ruolo, limitatamente agli insegnanti incaricati, agli aiuti e agli assistenti non di ruolo, dell'ordine universitario.

Art. 6.

Il pagamento degli assegni dovrà effettuarsi personalmente ed esclusivamente agli interessati; per la riscossione degli assegni stessi non sono ammesse deleghe, procure, nè altre facilitazioni del genere.

Le eventuali deleghe rilasciate nelle sedi di provenienza dal personale interessato, si intendono senz'altro annullate.

Art. 7.

La temporanea residenza in località diverse dalla sede di servizio non comporterà variazioni nell'aliquota delle competenze relative al trattamento di famiglia.

Art. 8.

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni comunque, in tutto o in parte, non spettanti, fa false dichiarazioni nella attestazione di cui all'art. 2, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a diecimila.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SEVERI — BARTOLINI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1943.
Atti del Governo, registro 461, foglio 4. — MANCINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1943.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduto lo statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con decreti del Capo del Governo 11 dicembre 1936, 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della detta Banca in data 2 agosto 1943;

Ritenuto che esigenze inderogabili rendono necessario di apportare modificazioni allo statuto anzidetto;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936 e successive modificazioni;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma:

1) dopo l'art. 50 è aggiunto il seguente articolo 50-*bis*:

« Qualora, in relazione allo stato di guerra, si verificasse una situazione di carattere generale che rendesse impossibile il normale funzionamento degli organi amministrativi della Banca, il Consiglio di amministrazione può, con apposita deliberazione, affidare al direttore generale i poteri spettanti al Comitato esecutivo, ed anche quelli propri, ad eccezione delle funzioni indicate nell'art. 20, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*) dello statuto della Banca. L'esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio di amministrazione è subordinata al nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Per le zone in cui non potesse esplicare direttamente la sua opera, il direttore generale è autorizzato a subdelegare tutti o parte dei poteri che gli spettano per statuto e di quelli di cui fosse investito in base al comma precedente, a due funzionari, congiuntamente, appartenenti al grado 1°.

Il presidente è altresì autorizzato a delegare i suoi poteri di rappresentanza legale della Banca sia al direttore generale sia ai due funzionari, congiuntamente, di cui al comma precedente.

I funzionari investiti delle deleghe di cui ai due commi precedenti sono autorizzati a firmare, congiuntamente, gli atti e gli scritti di cui all'art. 47 dello statuto. »;

2) gli articoli da 50 a 75 del testo approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929, riguardanti il funzionamento della Sezione autonoma di credito fondiario, modificati con decreti del Capo del Governo 11 dicembre 1936 e 23 dicembre 1940, assumono rispettivamente la numerazione da 51 a 76. S'intendono, pertanto, corrispondentemente variati anche i riferimenti agli articoli 51 e 73 contenuti negli articoli 58, 67, e 70 risultanti dalla nuova numerazione;

3) all'art. 72 risultante dalla nuova numerazione di cui al punto precedente è aggiunto il seguente comma:

« Il direttore può prendere nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo, riferendone nella prima adunanza successiva ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1943

BADOGLIO

(2792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di un commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cremona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduta la legge 21 agosto 1940, n. 1345;

Considerato che ricorre nei confronti dell'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona la condizione prevedula nel 2° comma della legge predetta;

Dispone:

1. — L'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, è provvisoriamente assunta da un commissario per il periodo in cui permane la impossibilità di convocazione del Consiglio per effetto del richiamo alle armi di parte dei suoi membri.

2. — Il cav. avv. Eugenio Quaini è nominato commissario del Monte di credito su pegno di Cremona, con i poteri dello stesso Consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2793)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Tipi e prezzi dei ricami a macchina

Nel testo del provvedimento P. 648 emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro relativo ai tipi e prezzi dei ricami a macchina, provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1943, alla nota *a*), è stabilito che « i prezzi dei tipi 8, 8-*a*, 8-*b*, se si tratta di prodotti tinti in pezza, aumentano di L. 3 al mq. ».

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ora precisa che l'aumento di L. 3 al mq. deve intendersi sul prezzo franco fabbrica, per cui il prezzo al consumatore, in tal caso, dovrà essere maggiorato in totale di L. 4.50.

(2799)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 2 settembre 1943 - N. 155

Afghanistan (1)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polcnia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	87,975
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	74,60
Redimib. 3,50 % (1934)	67,70
Id. 5 % (1936)	77,575
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	95 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	97,05
Id. 5 % (1944)	96,40
Id. 5 % (1949)	76,925
Id. 5 % (15-2-50)	76,85
Id. 5 % (15-9-50)	76,70
Id. 5 % (15-4-51)	76,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

1° *semestre* 1943 *valevole pel* 2° *semestre* 1943

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	89,80	87,30	81,07	78,57
2	» 3,50 % (netto) 1906	88,20	86,45	79,56	77,81
3	» 3,50 % (netto) 1902	85.50	83,75	77,13	75,38
4	» 3 % (lordo)	71,70	70,50	64,65	64,04
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	94,70	92,20	85,48	82,98
6	» 3,50 % (1934)	79,05	77,30	71,32	69,57
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98 —	96,25	88,38	86,63
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	506,87	495 —	457,37	445,50
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	464,75	456 —	419,15	410,40
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	441,50	434 —	398,10	390,60
11	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	480 —	470 —	433 —	423 —
12	» » edilizi di Roma 5 %	470 —	460 —	424 —	414 —
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	485 —	475 —	437,50	427,50
14	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	390 —	384,22	351,58	345,80
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	440 —	434,22	396,58	390,80
16	» » » Tirreno 5 %	495 —	485 —	446,50	436,50
17	» » » Maremmane 5 %	497 —	487 —	448,30	438,30
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	430 —	424 —	387,60	381,60
19	» » » Cuneo 3 %	432 —	426 —	389,40	383,40
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	355 —	349 —	320,10	314,10
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	450 —	440,29	405,98	396,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	375,17	342,49	337,66
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	440 —	434,22	396,58	390,80
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	455 —	449,24	410,08	404,32
25	» » » A. B. 3 %	445 —	439,24	401,08	395,32
26	Azioni Ferrovie Cavvallermaggiore – Brà	—	—	—	—
27	» » Brà Cantalupo – Castagnole – Mortara	—	—	—	—
	) Buoni:				
28	Novennali – 1943 – 4 % (15 Dicembre)	101,45	99,45	92,01	89,51
29	» – 1944 – 5 % (15 Settembre)	101,75	99,25	91,83	89,33
30	» – 1949 – 5 % (15 Febbraio)	96,70	94,20	87,28	84,78
31	» – 1950 – 5 % (15 Febbraio)	96,30	93,80	86,92	84,42
32	» – 1950 – 5 % (15 Settembre)	96,10	93,60	86,74	84,24
33	» – 1951 – 5 % (15 Aprile)	96,10	93,60	86,74	84,24
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	356 —	350,20	320,98	315,18
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	180 —	176 —	162,40	158,40
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	464,37	455 —	418,87	409,50
37	» ordinarie » » » 3,75 %	896,75	878 —	808,95	790,20
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	76,90	75 —	69,40	67,50
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	498,50	486 —	449,90	437,40
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	501,25	490 —	452,25	441 —
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	513,25	502 —	463,05	451,80
42	» Credito Opere Pubbliche – Serie Città di Genova 5 %	498,50	486 —	449,90	437,40
43	» » » » » » Roma 5 %	500,50	488 —	451,70	439,20
44	» » » » » » Milano 5 %	404,50	499 —	455,30	442,80
45	» » » » » » Torino 4 ½ %	496,25	485 —	447,75	436,50
46	I. R. I. Mare – 4,50 %	518 —	506,75	467,33	456,08
47	» Ferro – 4,50 %	570 —	558,75	514,13	502,88
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	547 —	532 —	493,80	478,80
49	» » » » 6,50 %	541,25	525 —	488,75	472,50
50	Azioni A. N. I. C.	107 —	104 —	96,60	93,60
51	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 ½ %	494,25	483 —	445,95	434,70

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

1° *semestre* 1943 *valevole pel* 2° *semestre* 1943

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
52	Prestito Ungherese 4,20 %	320 —	309,50	289,05	278,55
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
53	Banca d'Italia 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432 —
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	533,50	521 —	481,40	468,90
55	» » » » - Roma 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
56	» » » » Conversione 4 %	514 —	504 —	463,60	453,60
57	» » » » 3,50 %	508,75	500 —	458,75	450 —
58	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	454,37	445 —	409,87	400,50
59	» » » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » » Conversione 4 %	515 —	505 —	464,50	454,50
61	» » » delle Venezie 5 %	513,50	501 —	463,40	450,90
62	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	505 —	495 —	455,50	445,50
63	» » » » » » Conv. 4 %	519 —	509 —	468,70	458,10
64	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	497,50	485 —	449 —	436,50
65	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
66	» » » » » Conv. 4 %	475 —	465 —	428,50	418,50
67	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	495 —	485 —	446,50	436,50
68	» » » » Conversione 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40
69	» » » » 5 %	512,50	500 —	462,50	450 —
70	» » Banco Sicilia 5 %	542,50	530 —	489,50	477 —
71	» » » » 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
72	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
73	» » » » 3,75 %	491,37	482 —	443,17	433,80
74	» » Banco di Napoli 5 %	551,50	539 —	497,60	485,10
75	» » » » 4 %	524 —	514 —	472,60	462,60
76	» » » » Conversione 4 %	523 —	513 —	471,70	461,70
77	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
78	» » » » Conversione 4 %	525 —	515 —	473,50	463,50
79	» » » » 3,50 %	509,75	501 —	459,65	450,90
80	» » Bologna 5 %	552,50	540 —	498,50	486 —
81	» » » 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
82	» » » Conversione 4 %	516 —	506 —	465,40	455,40
83	» » » 3,50 %	493,75	485 —	445,25	436,50
84	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
85	Monte dei Paschi - Siena 5 %	563,50	551 —	508,40	495,90
86	» » » 4 %	528 —	518 —	476,20	466,20
87	» » » Conversione 4 %	531 —	521 —	478,90	468,90
88	» » » 3,50 %	512,75	504 —	462,35	453,60
89	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	556 —	546 —	501,40	491,40
90	» » » » 3,75 %	504,37	495 —	454.87	445,60
91	» » » » 3,50 %	504,75	526 —	482,15	473,40
92	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	527 —	512 —	475,80	460,80
93	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	550 —	535 —	496,50	481,50
94	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	541 —	526 —	488,40	473,40
95	» » » » 3 ½ %	499,75	491 —	450,65	441,90
96	» » » » 5 %	522,50	510 —	491,50	459 —
97	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
98	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
99	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	504 —	494 —	454,60	444,60
100	» » » » Conversione 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70
101	» » » » Miglioramento 5 %	517,50	505 —	467 —	454,50
102	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	530 —	515 —	478,50	463,50
103	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %.	515 —	500 —	465 —	450 —
104	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	—	—	—	—
105	» » » 5 % (III emissione)	—	—	—	—
106	» » » 7 % (VII emissione)	994,50	982 —	896,30	883,80
107	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	501 —	491 —	451,90	441,90
108	» » » » Conversione 4%	503 —	493 —	453,70	443,70

(2811)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	127083	250 —	Colombi *Maria* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Vigezzi Rosa di Pietro ved. Colombi, dom. a Luino (Como), col vincolo dotale.	Colombi *Michelina Maria* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	127084	380 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	127085	380 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	127086	1.000 —	Colombi *Maria-Michelina* fu Angelo, minore sotto la tutela di *Vegezzi* Pietro fu Francesco, dom. a Luino (Como), col vincolo dotale.	Colombi *Michelina-Maria* fu Angelo, minore sotto la tutela di *Vigezzi* Pietro, ecc., come contro.
Id.	127087	380 —	Colombi Maria Michelina fu Angelo, minore sotto la tutela di Vigezzi Pietro fu Francesco, dom. a Luino (Como).	Come sopra.
Id.	127088	2.600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	127089	660 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	127090	2.100 —	Colombi *Maria-Michelina*, minore emancipata sotto la curatela del marito Giacomelli Ariodante Felice fu Roberto, dom. a Luino (Varese), col vincolo dotale.	Colombi *Michelina-Maria*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	799645	490 —	Colombi *Maria* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Vigezzi Rosa di Pietro ved. Colombi, dom. a Luino (Como).	Colombi *Michelina-Maria* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5 %	136195	295 —	Guglielmi *Anita* fu Emilio, minore sotto la tutela di Castelli Anna fu Giovanni, dom. a Bordighera (Imperia).	Guglielmi *Annita* fu Emilio, ecc., come contro.
Id.	195450	3.750 —	Penna *Giuseppina* fu Serafino, moglie di Gualino Cesare, dom. a Biella (Vercelli).	Penna *Paola-Giuseppa-Maria* fu Serafino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	244106	416,50	Contu Farci Luigi fu *Antonio Priamo*, minore sotto la patria potestà della madre *Persia Giuseppina* fu Giorgio ved. Contu Farci *Antonio*, dom. a Intra (Novara).	Contu Farci Luigi fu *Priamo Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Persio Giuseppa* fu Giorgio, ved. Contu Farci *Priamo Antonio*, dom. a Intra (Novara).
Id.	135911	2.170 —	Tarsia Incuria Grazia fu Paolo, moglie di *Cusano* Edmondo, dom. a Telese (Bari), vincolata per dote.	Tarsia Incuria Grazia fu Paolo, moglie di *Cusani* Edmondo, ecc., come contro.
Id.	55164	56 —	Gionta Giov. Battista fu *Alfonso*, dom. a Spigno Saturnia (Caserta).	Gionta Giovan Battista fu *Alfonso-Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Bruno Pasqualina di Enrico ved. Gionta*, dom. a Spigno Saturnia (Caserta).
Id.	129344	42 —	Gionta *Giovanni* fu Alfonso Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Bruno Pasqualina di Enrico ved. Gionta, dom. a Manarola (Caserta).	Gionta *Giovan Battista* fu Alfonso-Antonio, ecc., come contro.
Id.	328341	304,50	Ferrero Elvio fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Racca *Giuseppina* fu Maddalena ved. Ferrero, dom. a Collegno (Torino).	Ferrero Elvio fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Racca *Felicita-Giuseppa* fu Maddalena, ecc., come contro.
Id.	328342	101,50	Come sopra, con usufrutto a Racca *Giuseppina* fu Maddalena ved. Ferrero.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Racca *Felicita-Giuseppa* fu Maddalena ved. Ferrero

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	147073	308 —	Gialloreto Camilla fu Giosuè, moglie di *De Peppi Ruggero*, dom. a New Jersei City (America), con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Linda* fu Pietro, ved. di Gialloreto Costantino, dom. a Mantova.	Gialloreto Camilla fu Giosuè, moglie di *Di Peppe Ruggiero Camillo*, dom. a New Jersei City (America), con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Rosalinda* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	34705	1.666 —	Nasi *Vittoria* di Arturo, moglie di Franchi Italo, dom. a Torino, con vincolo dotale.	Nasi *Maria-Vittoria* di Arturo, ecc., come contro.
Id.	212520	70 —	Gaetani *Elisabetta* fu Onorato, moglie di Galanti Gian Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote con il patto di riversibilità.	Gaetani *Maria Elisabetta* fu Onorato, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	792907	773,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	792908	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747967	721 —	Gaetani dell'Aquila d'Aragona *Elisabetta* fu Onorato, moglie legalmente separata di Galanti Gianvincenzo, dom. a Napoli, con vincolo come sopra.	Gaetani dell'Aquila d'Aragona *Maria-Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	558721	140 —	Bocchino Ottavia fu Giuseppe, moglie di Rejneri *Silverio-Rodolfo*, dom. a Torino.	Bocchino Ottavia fu Giuseppe, moglie di Rejneri *Silverio-Candido-Rodolfo-Romolo*, dom. a Torino.
Id.	558722	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	187528	45,50	Razzore *Gianfrancesco* fu Domenico, dom. a Sestri Ponente (Genova), con usufrutto a Razzore Elisa fu Domenico.	Razzore *Francesco-Giovanni* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	621606	70 —	Morello Barbara fu Giacomo, moglie di Morello *Bernardo*, dom. a Gravere (Torino).	Morello Barbara fu Giacomo, moglie di Morello *Angelo-Bernardo*, dom. a Gravere (Torino).
Id.	765156	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	802513	245 —	Tomà Dina fu Filippo, *nubile*, dom. a Montecrestese (Novara).	Tomà Dina fu Filippo, *moglie di Storni Geremia*, ecc., come contro.
Id.	677358	357 —	Simone *Seconda* o *Secondina* di Vincenzo, moglie legalmente separata di Ferrari Francesco fu Domenico, dom. a Garlenda (Genova).	Simone *Maria Giulia Seconda* di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	551893	175 —	Musso *Domenico* di Giovanni, dom. a Cuorgnè (Torino).	Musso *Gaetano-Domenico* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	828505	143,50	Kaiser *Angelina* fu Tommaso, moglie di Antonelli Alessandro, dom. a Roma.	Kaiser *Maria-Angela* fu Tommaso, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2626)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.